

Codice A1610B

D.D. 13 dicembre 2021, n. 808

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. GUARENE (CN) - Intervento: Costruzione fabbricato artigianale in ampliamento di un complesso produttivo esistente, e completamento opere di urbanizzazione. Frazione Racca, Corso Canale 31. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 808/A1610B/2021

DEL 13/12/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1610B - Territorio e paesaggio**

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. GUARENE (CN) – Intervento: Costruzione fabbricato artigianale in ampliamento di un complesso produttivo esistente, e completamento opere di urbanizzazione. Frazione Racca, Corso Canale 31. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta dalla *omissis* volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha

predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016,

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

tutto ciò premesso e considerato;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i) ;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004,

esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

Classif. 11.100/GESP/ 1176 /2021A/A1600A

Rif. n. 113219 /A1610B del 07/10/2021

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: GUARENE (CN)
Intervento : Costruzione fabbricato artigianale in ampliamento di un
complesso produttivo esistente, e completamento opere
di urbanizzazione. Frazione Racca, Corso Canale 31.
Istanza: [REDACTED]

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal richiedente in data 07.10.2021, con nota del 04.10.2021, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in merito all'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che l'intervento previsto è inerente alla costruzione di un capannone in un'area artigianale/industriale soggetta a PEC, a suo tempo autorizzato, del quale sono stati già realizzati i Lotti 1 e 2; il nuovo volume, all'interno del Lotto 3, costituisce il completamento dell'edificazione dell'area di PEC; la tipologia costruttiva del fabbricato, di tipo prefabbricato, è analoga alle adiacenti edificazioni sui lotti 1 e 2, così come i tamponamenti esterni, realizzati con pannelli in c.a.p. con finiture a bugnato; l'area oggetto d'intervento è posta in ambito territoriale di fondovalle, all'interno di un settore pianeggiante, limitrofo al corso del Torrente Riddone; il contesto paesaggistico interessato, appare connotato dalla presenza di molteplici strutture di tipo industriale e commerciale,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art.142, comma 1, lett. c) del D.Lgs 42/2004, in quanto ricade all'interno della fascia dei 150 metri del Torrente Riddone,

considerato che il lotto 3, oggetto d'intervento, costituisce il completamento dell'edificazione del PEC a suo tempo autorizzato, e che il nuovo fabbricato, per uniformità architettonica e strutturale, ha tipologia analoga ai lotti già edificati,

preso atto che il progetto, in ottemperanza alla convenzione stipulata, prevede il completamento delle opere di urbanizzazione del comparto edilizio, consistenti nella viabilità interna collegata al parcheggio pubblico e nel completamento della progettazione delle aree verdi,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- le superfici esterne dei fabbricati, previste in metallo (tamponamenti, coperture), abbiano rifinitura opaca e di colore adeguato alle strutture preesistenti;
- siano ottemperate le prescrizioni contenute nella normativa del PRG, relative all'area oggetto d'intervento, con particolare riferimento alla porzione di copertura realizzata come "tetto verde", che dovrà essere collegata alla vegetazione esistente a terra in modo non artificioso e, seppur utilizzando una struttura metallica di sostegno, sia realizzata una graduale discesa verticale del verde, al fine di evitare soluzioni di difficoltosa manutenzione e non idoneamente inserite nell'area del PEC;

- siano effettuate le urbanizzazioni e la messa a dimora delle specie vegetali, così come rappresentate nell'elaborato di progetto "Tav. 5 -Urbanizzazioni" pervenuto in data 07.10.2021.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza</i>	ISTANZA autorizz_paes_ordinaria .pdf
2	<i>Relazione Paesaggistica</i>	Relazione Paesaggistica.pdf.p7m
3	<i>Elaborato grafico Estratti planimetrici</i>	VP - elabgrafico TAV_1 estratti planimetrici .pdf.p7m
4	<i>Elaborato grafico Progetto</i>	VP - elabgrafico TAV_2 pianta-prosp-sez. .pdf.p7m
5	<i>Foto inserimenti</i>	VP - elabgrafico TAV_4 foto inserimenti.pdf.p7m
6	<i>Elaborato grafico Urbanizzazioni</i>	VP - elabgrafico TAV_5 urbanizzazioni .pdf.p7m

Il Funzionario Istruttore
Arch. Margherita Baima

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE
PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Alessandria

alla. **ALLA REGIONE PIEMONTE**
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
PEC: territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

e.p.c Comune di **GUARENE-CN**
Pec: guarene@cert.legalmail.it

OGGETTO: Risposta a prot. 128444 del 10/11/2021
AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica
DESCRIZIONE: **GUARENE - (CN)**
Costruzione fabbricato artigianale in ampliamento di un complesso produttivo esistente, e completamento opere di urbanizzazione. Lotto 3 - Frazione Racca, Corso Canale 31.
DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 10/11/2021
protocollo entrata richiesta n. 17791 del 11/11/2021
RICHIEDENTE: [REDACTED]
PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.)
PROVVEDIMENTO: **parere**
DESTINATARIO: Regione Piemonte - Settore Territorio e Paesaggio

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto e la documentazione progettuale con la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c (*fascia 150 m fiumi, torrenti, corsi d'acqua*) del D.Lgs. n.42/2004 s.m.i., così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 3, comma c, della Legge regionale 32/2008 e s.m.i., l'intervento in oggetto è compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica, nel rispetto della procedura stabilita dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, è in capo alla Regione, in quanto trattasi di "*interventi di nuovo impianto [...] pubblici o privati, che complessivamente prevedano una cubatura superiore a 10.000 metri cubi o a 3.000 metri quadrati di superficie lorda di pavimento*"

Vista la Relazione della Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, allegata all'istanza (Allegato 1 - Classif. 11.100/GESPAE/ 1176 /2021A/A1600A).

Tenuto conto che gli interventi sono inerenti alla costruzione di un capannone in un'area artigianale/industriale soggetta a PEC, del quale sono stati già autorizzati i Lotti 1 e 2;

Dato il contesto e considerato che il nuovo volume, all'interno del Lotto 3, costituisce il completamento dell'edificazione dell'area di PEC; che la tipologia costruttiva del fabbricato, di tipo prefabbricato, è analoga alle adiacenti edificazioni sui lotti 1 e 2, così come i tamponamenti esterni, realizzati con pannelli in c.a.p. con finiture a bugnato; e che l'area oggetto d'intervento è posta in ambito territoriale di fondovalle, all'interno di un settore pianeggiante, limitrofo al corso del Torrente Riddone;





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE
PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Questa Soprintendenza, constatato che la soluzione progettuale prevede opere di mitigazione paesaggistica, esprime **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, alle stesse condizioni espresse dalla Regione Piemonte nella Relazione allegata all'istanza;

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Lisa Accurti

Documento firmato digitalmente ai sensi
degli artt. 20 e ss del D.Lgs 82/2005 e s.m.i

Il responsabile dell'istruttoria: arch. Francesca Filippi

